

DECRETO DIRIGENZIALE N. **83** /DA del

03 MAR 2026

OGGETTO: Concessione permessi mensili retribuiti - art. 33, comma 3 Legge n° 104/92 e ss.mm.ii.
Dipendente matr. n° 4101.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge n° 104/92, art. 33, comma 3 e s.m.i., apportate dall'art. 24 Legge n° 183 del 04/11/2010 che recita testualmente: *"A condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste la persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente, ha diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti"*.

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, che ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge 104/1992 eliminando il principio del *referente unico dell'assistenza*; tale previsione normativa comporta, pertanto, che, a far data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi per l'assistenza alla stessa persona disabile grave.

VISTA la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 da parte dell'INPS.

VISTO il verbale sanitario definitivo n. 9091000998725 rilasciato dall'INPS di Messina in data 18/02/2026 - al soggetto disabile, riconosciuto *"portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3, art. 3 Legge n° 104 del 05/02/1992)"*.

VISTA l'istanza presentata dalla dipendente matr. n° 4101 il 27/02/2026, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 27/02/2026 con prot. n. 5560, intesa ad ottenere i permessi retribuiti mensili, per l'assistenza della propria madre, in quanto soggetto portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.



CONSIDERATO che è obbligo per il dipendente comunicare, preventivamente, per motivi di organizzazione dell'ufficio di appartenenza, sia la programmazione dei permessi mensili da usufruire sia ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della titolarità del beneficio concesso.

RITENUTO, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di dover accogliere la richiesta del dipendente in argomento concedendo allo stesso, i benefici previsti dall'art. 33 comma 3 della L. 104/92 e s.m.i., per assistere la madre portatore di handicap in situazione di gravità.

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati

RICONOSCERE al dipendente matricola n. 4101 i benefici previsti dall'art. 33 comma 3 della L. 104/92 e s.m.i., per assistere la madre portatore di handicap in situazione di gravità.

AUTORIZZARE il dipendente matr. n. 4101 ad assentarsi dal servizio per giorni 3 (tre), usufruendo di permessi mensili in maniera continuativa, o frazionati per un massimo di 18 ore mensili, in applicazione della normativa vigente.

TRASMETTERE copia del presente decreto:

- al Dipendente interessato.

Il Responsabile Ufficio Personale
Dott. Walter Zampogna

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio